

ATTO N. DD 1106 DEL 01/04/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 82

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

# DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA' DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VARIANTE AL P.R.G.C. - ART. 16 BIS L.R. 56/77 - D.C.C. N. 5 DEL 23/01/2020 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED OSSERVAZIONI.

Premesso che per il Comune di Buttigliera Alta la <u>strumentazione urbanistica</u> risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 17-12543 del 24/05/2004, successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione n. 18-08580 del 14/04/2008;
- ha approvato sette Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell' art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2020, il progetto della Variante al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 16 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso in formato digitale alla Città Metropolitana, con PEC del 27/01/2020 prot. n. 1308 unitamente alla convocazione della Conferenza del Servizi, svoltasi in data 17/02/2020, in Torino presso la sede della Città Metropolitana; (Prat. n. V16BIS 001/2020);

# i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.127 abitanti nel 1971, 5.301 abitanti nel 1981, 6.605 abitanti nel 1991, 6.556 abitanti nel 2001 e 6.386 al 2011 e 6.407 al 2019, dati che registrano un trend demografico discontinuo, in lieve incremento nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 810 ettari, di cui 147 di pianura e 663 di collina (pari a circa l'82% del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 334 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 41% del territorio comunale); 441 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% (pari a circa il 54% del territorio comunale) e 35 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene



la Capacità d'Uso dei Suoli, 555 ettari rientrano nella Classe II^ (pari a circa il 69% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 186 ettari da "Aree boscate" (pari a circa il 23% del territorio comunale);

- è compreso nella Zona 2 "AMT Ovest" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovra comunale "AMT Ovest", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Modane; il PTC2 ne prevede la mitigazione in corrispondenza dell'abitato di Buttigliera Alta; è attraversato dalla S.S. n. 25 del Moncenisio nonché dalle Strade Provinciali S.P. 185 di Buttigliera Alta e S.P. 186 di Rosta; è attraversato da circa 7 km di piste ciclabili; è interessato da un progetto di viabilità previsto dal PTC2 (intervento n. 100.2);
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol; il vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 36 ettari (pari al 4% circa dell'intero territorio comunale); la Banca dati sul dissesto idrogeologico individua dissesti areali per circa 101 ettari; in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela paesaggistica e ambientale: sul territorio comunale sono presenti 5 beni vincolati dalla Soprintendenza e 3 di rilevanza storico culturale, tra cui spicca la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso; è interessato da porzioni di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e dal vigente PPR, in parte incluse nei "Tenimenti dell'Ordine Mauriziano"; è compreso nella Zona Naturale di Salvaguardia "della Dora Riparia" nell'area compresa all'interno dei comuni di Almese, Alpignano, Avigliana, Caselette, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta; è interessato inoltre da fasce perifluviali, per 28,2 ettari e da corridoi di connessione ecologica per 50,6 ettari;

dato atto che il Comune di Buttigliera Alta è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

dato altresì atto che per le aree oggetto di Variante, già gravate da uso civico, è stata assolta la procedura di sdemanializzazione avviata con Deliberazione del C.C. n. 13 del 02/04/2019 e autorizzata con Determinazione dirigenziale della competente Direzione della Città Metropolitana n. 28-8801/2019 del 12/08/2019, motivata dallo stato dei luoghi caratterizzati da una evidente compromissione sotto il profilo ambientale essendo stata destinata a discarica e poi destinata ad ospitare la ex Bocciofila comunale;



**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2020 di adozione della Variante, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;

rilevato che, nello specifico, la Variante in oggetto, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati, è finalizzata all'alienazione previa valorizzazione di aree di proprietà comunale site in corso Superga (S.P. 186 fuori dal centro abitato), della superficie complessiva di 6.900 mq; le modifiche al Piano vigente prevedono la creazione di una nuova area a Servizi privati SP7 che include un'area già destinata in parte a Servizi pubblici S43 di 2.600 mq e in parte ad Aree di Tutela ambientale T di 4.300 mq; la nuova destinazione ammette attività di servizio e cura alla persona e per il tempo libero; le dotazioni a servizi risultanti dalla Variante rispettano i limiti di cui all'art. 21 L.R. 56/77 s.m.i.;

**precisato** che, ai fini dell'assolvimento della procedura di VAS, previa acquisizione dei pareri formulati dai soggetti con competenza ambientale, l'Organo Tecnico Comunale con provvedimento del 21/01/2020 ha disposto l'esclusione della Variante dalla fase di valutazione, a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni, puntualmente recepite nei contenuti della Variante adottata con deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2020:

evidenziato che le aree considerate risultano classificate "libere" ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2: la Variante in oggetto rispetta le prescrizioni del citato art. 16 e risulta coerente con l'obiettivo strategico del PTC2 e con gli indirizzi per la pianificazione locale, in quanto prevede interventi di rilevante interesse pubblico mediante il recupero di aree ed edifici esistenti degradati;

## verificato che:

- le aree oggetto di Variante risultano inserite nel Piano Comunale delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 2020-2021-2023, approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 19/12/2019;
- o come indicato nella citata deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2020 di adozione, le modifiche proposte con la Variante al P.R.G. vigente, risultano coerenti con le condizioni di cui ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 16 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- o le modificazioni proposte dalla Variante al P.R.G. in oggetto, come emerge dagli Atti allegati alla stessa, verificano la coerenza con le prescrizioni del vigente PPR, con i contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica e con le condizioni di rischio idrogeologico e sismico del territorio;
- o l'ambito territoriale oggetto della Variante non risulta interessato dalla presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della prima seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 17/02/2020, rappresentata dal geom. Luciano Viotto, funzionario espressamente delegato dal Dirigente della Direzione Territorio e



Trasporti con nota prot. n. 12515/2020 del 13/02/2020;

rilevato che sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi del 17/02/2020 è stata consultata la competente Direzione Viabilità 2 - Ufficio Tecnico Concessioni di questo Ente che ha formulato un parere in data 23/03/2020 prot. 23475 (allegato alla presente Determinazione) che non evidenzia elementi ostativi alle previsioni della Variante, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

vista la nota del Comune di Buttigliera Alta in data 23/03/2020 prot. 4270, con la quale il Responsabile del Procedimento comunica l'annullamento della Conferenza dei Servizi già convocata per il 30/03/2020, trasmette le integrazioni richieste nella Conferenza del 17/02/2020 e richiede la trasmissione dei pareri di competenza entro il 06/04/2020 ai fini della conclusione del procedimento;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 "Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)." ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante in oggetto;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo" modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare il comma 2 dell'articolo 16 bis, il quale recita "L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante e la relativa completa documentazione alla Regione, ... alla città metropolitana, ... ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, ... provvede ... a convocare la conferenza dei servizi ..., finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica.";

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 Misure di salvaguardia e loro applicazione; art. 26 Settore agroforestale, comma 5; art. 39 Corridoi riservati ad infrastrutture, commi 1 e 3; art. 40 Area speciale di C.so Marche; art. 50 Difesa del suolo, comma 2;

# Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di



comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.", ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco Metropolitano n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ..., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

#### Visti:

• l'art. 16 bis della L.R. 56/77 s.m.i.

### **DETERMINA**

1. che, il Progetto di Variante urbanistica al P.R.G.C., adottato dal Comune di Buttigliera Alta con deliberazione C.C. n. 5 del 23 gennaio 2020, ed esaminato nella Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 16 bis "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" della L.R. n. 56/77, svoltasi in data 17 febbraio 2020, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei



privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

- 2. di formulare, in merito al Progetto di Variante al P.R.G.C. in oggetto, i rilievi in materia di viabilità contenuti nel parere della competente Direzione Viabilità 2, Ufficio Concessioni Stradali prot. 23475 in data 23/03/2020, quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- 3. di trasmettere, al Responsabile del Procedimento del Comune di Buttigliera Alta entro il 06/04/2020, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza e per conoscenza alla Regione Piemonte.

Torino, 01/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo



Prot. 23475 Torino, 23/03/2020

Pratica n. 103491 Spett.le

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Ufficio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica

luciano.viotto@cittametropolitana.torino.it

e, p.c. COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

comune@pec.comune.buttiglieraalta.to.it

Responsabile di U.O.

Umberto.griffa@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Strada Provinciale p186 di Rosta.

Variante di revisione generale di P.R.G.C., ex art. 16 bis L.R. 56/77 del Comune di Buttigliera Alta.

Comunicazioni in materia stradale in merito all'inserimento nelle previsioni di P.R.G.C. di opere in fascia di rispetto presso la progr. Km 3+770 lato destro, fuori centro abitato del Comune di Buttigliera.

In riferimento alla Vs. comunicazione via mail del 06.03.2020 (ns. prot. 20425 del 10.03.2020), con cui venivano richieste eventuali osservazioni in merito a un intervento riguardanti la fascia di rispetto viabile della S.P. n° 186 previsto nella Variante Parziale n° 3 al P.R.G.C. del Comune di Buttigliera Alta;

Preso atto che l'intervento consiste nell'alienazione dell'area di proprietà comunale sita presso la progr. Km 3+770 della S.P. n° 186, lato destro, al fine della realizzazione di una struttura di "Agri – SPA" dedicata al fitness, in luogo del fabbricato esistente di ex Bocciofila, in fascia di rispetto stradale;

Visto il D.Lgs. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), nonché il D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione);

Visto il Regolamento recante "Organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla-osta stradali", approvato con D.C.P. n.64-510617/2004 del 01.03.2005, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la Relazione illustrativa allegata alla Variante di Piano, non si evidenziano motivi ostativi alle previsioni di P.R.G.C. in merito alle opere sopradescritte, fermo restando quanto segue.

• La posizione delle nuove opere in fascia di rispetto, con relativa recinzione, oltre che

essere conforme alla normativa e strumenti urbanistici, dovrà essere tale da garantire uno spazio libero che consenta, essendo il tratto in questione fuori centro abitato, un futuro allargamento della sede stradale a 9,50 m (secondo sezione tipologica C2 ai sensi del DM 05/11/2001). Quanto sopra tenuto anche conto del previsto intervento sul lato opposto della strada, autorizzato con pratica 102234, che pone vincoli ad un eventuale ampliamento della S.P. n° 186 sul lato sinistro.

• L'accesso all'insediamento dovrà essere conforme all'art. 45 comma 3, il quale prevede che "Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m", specificando che tra gli accessi da cui mantenere una distanza minima di 100 m rimangono compresi quelli agricoli.

Si puntualizza che quanto sopra evidenziato è stato valutato solo per l'intervento presso la progr. Km 3+770 della SP 186, ed esclusivamente per quanto di competenza previsto dal vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.i.) agli artt. 20, 21, 22, 25, 26, 30 e 33 e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i.), demandando agli Enti preposti i pareri di competenza (es. in materia ambientale, igienico - sanitaria, ecc.) e che la presente nota non costituisce autorizzazione per accesso ed opere in fascia di rispetto, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i..

Su ulteriore corrispondenza attinente il presente documento (nuove istanze, comunicazioni, trasmissione documentazioni integrative, copie, ecc...), si dovrà indicare il destinatario **Sportello Concessioni con indicazione del numero di Pratica**, con invio presso gli Uffici di c.so Inghilterra 7, all'indirizzo pec protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Distinti saluti.

Responsabile endoprocedimento in materia stradale: Ing. Elena LANZAROTTI Ufficio informazioni: Sportello Concessioni, Tel. 011/8616052 - Fax 011/8614488.

IL DIRIGENTE VIABILITÀ 2 (Ing. Sabrina BERGESE)